

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 1 ottobre 2020, n. 284

Piano di Lottizzazione in zona C/2 del PRG in località del Vecchio Bovio. Comune di Altamura. Valutazione di incidenza (fase II – Valutazione appropriata). Proponente: Angela Anzi et Al. ID_5559.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la Determinazione n. 22 del 1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA";

VISTO il Piano di Gestione e relativo Regolamento del SIC "Murgia di Sud Est" IT 9130005, approvato con DGR 6 aprile 2016, n. 432 (BURP n. 43 del 19-4-2016);

VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 "Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)" (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);

VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTO l'art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l'art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: "Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche"

VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 "Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia"

VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 "Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d'atto"

VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l'incarico di direzione *ad interim* del Servizio VIA e VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro

VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”

PREMESSO che:

- con nota acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/13/03/2018 n. 2458, la proponente trasmetteva la documentazione relativa al Piano di Lottizzazione in oggetto richiedendo il parere di competenza nell’ambito della procedura di Valutazione di incidenza (fase di screening)
- con Determinazione dirigenziale n. 55 del 26/03/2018 (trasmessa con nota prot. AOO_089/05/04/2019 n. 3485), il Servizio VIA e VINCA assoggettava il Piano in questione alla fase di Valutazione appropriata sulla base delle seguenti motivazioni:
 - la superficie del Piano di Lottizzazione, da quanto si evince dalla stralcio della Carta di uso del suolo riportata nell’elaborato “Valutazione di incidenza ambientale – Fase di screening” si sovrappone in gran parte a superfici caratterizzate da “Aree a pascolo naturale, praterie, incolti”;
 - che sulla superficie così come definita al punto precedente è plausibile la presenza dell’habitat 6220* (Percorsi substepnici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*);
 - l’attuazione delle previsioni del Piano in oggetto, contrariamente a quanto affermato nella scheda di screening, non consente di escludere la possibile sottrazione o degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse prioritario ponendosi dunque in contrasto con le Misure di conservazione trasversali, di cui al Regolamento regionale n. 6/2016;
- la proponente, pertanto, presentava istanza, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/08/08/2019 n. 9936, volta all’avvio della procedura di Valutazione appropriata trasmettendo, tra gli altri, l’elaborato “Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale”;
- il Servizio VIA e VINCA, con nota prot. AOO_089/29/08/2019 n. 10322, richiedeva integrazioni documentali, ai fini della procedibilità dell’istanza presentata, conformi a quanto disposto dall’art. 9 della LR 17/2007 e dall’Allegato C della D.G.R. n. 1362/2018. Tale richiesta veniva inviata a mezzo raccomandata a/r atteso che non era stato comunicato un indirizzo PEC da parte della medesima proponente;
- con nota prot. AOO_089/07/11/2019 n. 13545, in conseguenza della restituzione al mittente della nota prot. 10322/2019 per compiuta giacenza, la medesima richiesta veniva reiterata trasmettendola all’indirizzo PEC dell’Ing. Marvulli;
- con nota prot. AOO_089/28/01/2020 n. 1177, il Servizio scrivente, essendo decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni per la trasmissione delle integrazioni disposto nella nota prot. 10322/2019, disponeva l’archiviazione del procedimento;
- con nota acquisita al prot. AOO_089/31/01/2020 n. 1475, l’Ing. Marvulli trasmetteva la richiesta della Sig. Anzi di riapertura del procedimento sulla base della documentazione integrativa acquisita al prot. AOO_089/28/01/2020 n. 1221;
- secondo quanto riportato nella documentazione trasmessa dal proponente, nell’area della lottizzazione, risulterebbero presenti le seguenti tre tipologie di vegetazione: 1) vegetazione dei seminativi (*Stellarietea mediae* Tüxen, Lohmeyer & Preising ex Von Rochow 1951); 2) vegetazione degli incolti: *Thero-Brometalia* Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Esteve 1973 (O. Bolòs 1975); 3) vegetazione erbacea perenne: *Acino suaveolentis-Stipetum austroitalicae* Forte et Terzi in Forte, Perrino et Terzi 2005. Habitat 62A0
- con nota prot. AOO_089/31/07/2020 n. 9212, il Servizio VIA e VINCA rappresentava al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, e per conoscenza al soggetto proponente, il contrasto tra la descrizione delle tipologie di vegetazione riportate nello Studio di incidenza acquisito al prot. n. 1475/2020 e le informazioni fornite dagli shape file relativi alla distribuzione degli habitat di cui alla D.G.R. n. 2442/2018;
- in conseguenza di quanto sopra rappresentato, nella medesima nota veniva richiesto al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, quale Autorità responsabile della Rete Natura 2000 regionale, di voler fornire ogni indicazione ritenuta utile nel caso in cui rilievi puntuali sulle componenti ambientali prese in considerazione nell’ambito dello Studio di incidenza potessero risultare in contrasto con i dati della distribuzione degli habitat secondo la citata Deliberazione;
- con nota prot. AOO_145/29/09/2020 n. 7065 inviata al Servizio scrivente e, per conoscenza alla proponente,

il Servizio Parchi e tutela della Biodiversità, Autorità responsabile della Rete Natura 2000 regionale, ha riscontrato la nota prot. n. 3212/2020

premessò altresì che:

- la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 comma 1bis L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i “*piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti*”;
- con Determinazione n. 22 dell'01.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla Valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali);

Descrizione delle previsioni del Piano

Secondo quanto riportato nell'elaborato “Valutazione di incidenza ambientale – fase screening” (p. 6) “*l'area interessata dal Piano di Lottizzazione corrisponde quasi totalmente al Comparto B-B de P.R.G. di Altamura (mq 88.703,47) a meno di:*

- *parti da essa occupate da costruzioni esistenti abilitate e legittimate da Condono edilizio e non prese in considerazione nel Piano di Lottizzazione;*
- *parte non inserita nella programmazione del Piano, e quindi non utilizzata, perché interessata da attraversamento di condutture elettriche ad alta tensione. Quest'ultima area, non inserita nel Piano di Lottizzazione in quanto sottoposta ad inquinamento elettromagnetico, in base a quanto stabilito nelle considerazioni fatte con l'UTC, è stata perimetrata tenendo conto di quanto dettato dagli articoli 4 e 6 del D.P.C.M del 08.07.2003 e del D.M. del 29.05.2008 che prevedono, intorno ai conduttori elettrici, una fascia di rispetto di larghezza pari a ml. 22.*

L'area interessata dal Piano di Lottizzazione misura pertanto una superficie pari a 75.341,15 mq. La volumetria realizzabile è pari a 94.176,44 mc ed è così ripartita:

- *per residenza 75.091,18 mc;*
- *per servizi 18.922,73 mc*

Il numero di abitanti insediabili è pari a 942.

Il Piano di Lottizzazione prevede la suddivisione dell'area territoriale in n. 8 isolati suddivisi in n. 58 lotti fondiari divisi tra loro con altrettante tipologie edilizie che vanno ad impegnare una superficie di mq 41.348,89 (di cui 40.488,98 quale vero fondiario e reale). (...) Gli isolati sono serviti da n. 5 strade di Piano trasversali tra loro della larghezza di 12,00 m e marciapiedi della larghezza di 1,50 m ambo i lati che si immettono sulla viabilità di PRG. Per il progetto è prevista la formazione di piste ciclabili lungo le due viabilità di PRG (Via Parco del Vecchio Bovio e la Complanare alla circumvallazione) oltre che sulla strada perimetrale del Piano che costeggia tutta l'area a standard, trasversale alle due precedenti. Dette piste ciclabili, previste su sede stradale, avranno larghezza pari a 2,50 m (bidirezionali sulle strade di PRG) e pari a 1,50 m (unidirezionale sulle strade di PRG).”

Descrizione del sito di intervento

Il Piano di Lottizzazione oggetto della presente valutazione interessa le particelle 165, [1979, 1980, 1981 (ex 1773)], 168, 404, 169, 167, [399-406], [398-405], [397-404], 328, 56, 57, 163, 172, 401, [400-407], 16 del foglio 155 del Comune di Altamura. L'area del P.d.L. è interamente ricompresa nella ZSC-ZPS “Murgia Alta”.

Infine, per quanto emerge dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC - ZPS “Murgia Alta”)

Ambito di paesaggio: *Alta Murgia*

Figura territoriale: *L'Altopiano murgiano*

Tutto ciò premesso e preso atto che:

- con la predetta nota n. 7065/2020 inviata al Servizio scrivente e, per conoscenza alla proponente, il Servizio Parchi e tutela della Biodiversità, Autorità responsabile della Rete Natura 2000 regionale, ha riscontrato la nota prot. n. 3212/2020. In tale nota, richiamando le minacce e le misure di conservazione obbligatorie previste dai R.r. n. 28/2008 e n. 6/2016 per le tipologie ambientali “Ambienti misti mediterranei” e “Ambienti steppici”, è stato altresì rilevato che, sulla scorta dell’analisi diacronica delle ortofoto, disponibili sino all’anno 2016, “è emersa la presenza di segni di lavorazione del terreno, presumibilmente riconducibile alla tecnica dell’aratura, in particolare nella particella 56, tali da modificare lo stato dei luoghi e con effetti pregiudizievoli dello stato di conservazione dell’habitat prioritario 6220 ai quali poter presumibilmente ricondurre le differenze di presenze di habitat che emergono dall’analisi condotta dal proponente” concludendo che “(...) rimangono vigenti i poligoni relativi agli habitat individuati dalla D.G.R n. 2442/2018 e le relative disposizioni vincolistiche”

considerato che:

- come confermato nella richiamata nota prot. n. 7065/2020 del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità parte dell’area della lottizzazione, per una superficie complessiva di 2,89 ettari, è interessata dalla presenza dell’habitat 6220* come, per altro, già evidenziato nella Determina dirigenziale n. 55/2018;
- nella ZPS “Murgia Alta” sono presenti le tipologie ambientali “Ambienti misti mediterranei” e “Ambienti steppici” per i quali il R.r. n. 28/2008 individua come minaccia principale “la sottrazione e frammentazione degli habitat in seguito alla crescente antropizzazione (urbanizzazione, realizzazione di infrastrutture, intensificazione agricola)” nonché la “distruzione dell’habitat, in seguito all’intensificazione agricola previa frantumazione e macinatura dei substrati rocciosi, opere di imboscamento artificiale e all’urbanizzazione”;
- il R.r. n. 6/2016 prevede il divieto di realizzazione di nuova viabilità nell’habitat 6220* nonché di dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale;

evidenziato che:

- il paragrafo 7 “Mitigazioni, interventi suggeriti” dell’elaborato “03 Studio Valutazione incidenza Ambientale (fase appropriata)”, acquisito al prot. n. 1475/2020 prevede le seguenti misure di mitigazione:
 - a) esclusione dal Piano di lottizzazione, al fine della conseguente tutela, dell’area interessata dall’unico nucleo di vegetazione di interesse conservazionistico riferito all’habitat comunitario 62A0 individuato nel medesimo elaborato;
 - b) favorire l’utilizzo di specie autoctone per la realizzazione del verde, con particolare riguardo alle essenze di interesse conservazionistico presenti nelle aree limitrofe o fisionomizzanti habitat ai sensi della dir. 92/43 CEE. In particolare per le essenze arboree, il fragno (*Quercus trojana* ssp. *trojana*), la roverella (*Quercus pubescens* s.l.), il leccio (*Quercus ilex*), l’acero minore (*Acer monspessulanum* subsp. *monspessulanum*), e il mandorlo di Webb (*Prunus webbii*), per gli arbusti il ciliegio canino (*Prunus mahaleb* subsp. *mahaleb*), il prugnolo (*Prunus spinosa* ssp. *spinosa*), il lentisco (*Pistacia lentiscus*), il timo arbustivo (*Thymus capitatus*), il timo spinosetto (*Thymus spinulosus*), la santoreggia montana (*Satureja montana*), il ranno spinello (*Rhamnus saxatilis*), l’euforbia spinosa (*Euphorbia spinosa*) ed eventuali altri arbusti autoctoni, mentre per le specie erbacee il lino delle fate piumoso (*Stipa austroitalica*), l’asfodelo della Liburnia (*Asphodeline liburnica*), la peonia (*Paeonia mascula* ssp. *mascula*), il gigaro pugliese (*Arum apulum*) ed altre specie autoctone ritenute idonee. La provenienza dei semi e/o delle plantule deve essere di chiara provenienza locale, quindi dall’interno dell’area protetta interessata dal piano di lottizzazione;
 - c) eradicare le specie esotiche e sostituirle dove possibile con specie autoctone idonee;

- d) non utilizzare essenze arboree laddove sono presenti cavi elettrici ad alta tensione, e preferire in tal senso specie erbacee e/o arbustive autoctone a basso sviluppo verticale;
- e) nella fase di costruzione limitare al minimo le attività di cantiere nel periodo riproduttivo degli animali;
- f) durante la fase di cantiere ridurre al minimo le dispersioni di polveri sia nel sito che nelle aree circostanti;
- g) ripristinare il manufatto in pietra in altro punto idoneo all'interno del piano di lottizzazione;
- atteso quanto evidenziato nella nota prot. n. 7065/2020 del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità relativamente all'estensione dell'habitat 6220* nell'area della lottizzazione, per il quale vigono le stesse misure di conservazione dell'habitat 62A0, la misura di mitigazione prevista nello Studio di incidenza, di cui al predetto punto a) deve trovare applicazione su tutta la superficie interessata dalla presenza di detto habitat;
- le previsioni del Piano, tuttavia, qualora realizzate nella loro interezza, produrrebbero rilevanti, permanenti e irreversibili incidenze significative, nonché interferenze funzionali e degrado degli habitat presenti, determinando la conseguente compromissione tanto dell'integrità del sito definita come *“la coerenza della struttura e della funzione ecologiche del sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato”* quanto dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie presenti così come definiti dall'art. 1 della Direttiva n. 92/43/CEE;

Esaminata tutta la documentazione agli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte che si intendono qui integralmente richiamate e sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata riferita ad un piano non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC-ZPS “Murgia Alta” (IT9120007), si ritiene che lo stesso non determinerà incidenza significativa, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. sia esclusa dal perimetro della lottizzazione la superficie ottenuta dalla sovrapposizione dei poligoni di cui alla D.G.R. n. 2442/2018 attestanti la presenza dell'habitat 6220* con l'area della lottizzazione e individuata, in toto o in parte, dalle particelle 56, 57, 164, 167, 172, 328, 397, 398, 399, 400, 401, 404, 405, 406 e 407;
2. per le restanti aree siano attuate le prescrizioni previste nell'elaborato *“03 Studio Valutazione incidenza Ambientale (fase appropriata)”* di seguito ulteriormente riportate:
 - h) esclusione dal Piano di lottizzazione, al fine della conseguente tutela, dell'area interessata dall'unico nucleo di vegetazione di interesse conservazionistico riferito all'habitat comunitario 62A0 individuato nel medesimo elaborato;
 - i) favorire l'utilizzo di specie autoctone per la realizzazione del verde, con particolare riguardo alle essenze di interesse conservazionistico presenti nelle aree limitrofe o fisionomizzanti habitat ai sensi della dir. 92/43 CEE. In particolare per le essenze arboree, il fragno (*Quercus trojana ssp. trojana*), la roverella (*Quercus pubescens s.l.*), il leccio (*Quercus ilex*), l'acero minore (*Acer monspessulanum subsp. monspessulanum*), e il mandorlo di Webb (*Prunus webbii*), per gli arbusti il ciliegio canino (*Prunus mahaleb subsp. mahaleb*), il prugnolo (*Prunus spinosa ssp. spinosa*), il lentisco (*Pistacia lentiscus*), il timo arbustivo (*Thymus capitatus*), il timo spinosetto (*Thymus spinulosus*), la santoreggia montana (*Satureja montana*), il ranno spinello (*Rhamnus saxatilis*), l'euforbia spinosa (*Euphorbia spinosa*) ed eventuali altri arbusti autoctoni, mentre per le specie erbacee il lino delle fate piumoso (*Stipa austroitalica*), l'asfodelo della Liburnia (*Asphodeline liburnica*), la peonia (*Paeonia mascula ssp. mascula*), il gigaro pugliese (*Arum apulum*) ed altre specie autoctone ritenute idonee. La provenienza dei semi e/o delle plantule deve essere di chiara provenienza locale, quindi dall'interno dell'area protetta interessata dal piano di lottizzazione;
 - j) eradicare le specie esotiche e sostituirle dove possibile con specie autoctone idonee;
 - k) non utilizzare essenze arboree laddove sono presenti cavi elettrici ad alta tensione, e preferire in tal senso specie erbacee e/o arbustive autoctone a basso sviluppo verticale;
 - l) nella fase di costruzione limitare al minimo le attività di cantiere nel periodo riproduttivo degli animali;
 - m) durante la fase di cantiere ridurre al minimo le dispersioni di polveri sia nel sito che nelle aree circostanti;
 - n) ripristinare il manufatto in pietra in altro punto idoneo all'interno del piano di lottizzazione;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA

DETERMINA

- **di esprimere parere favorevole, subordinato alle predette prescrizioni, a conclusione del procedimento di Valutazione di incidenza (fase II –Valutazione appropriata relativa al Piano di Lottizzazione in zona C/2 del PRG in località del Vecchio Bovio nel Comune di Altamura per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;**
- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;**
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig.ra Angela Anzi;
- di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell'esperienza delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari) e al Comune di Altamura;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)